
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Creditore precedente che ha agito in malafede o con colpa: come richiedere i danni subito?

Non è consentita l'instaurazione di un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine. Pertanto, una volta proposta l'opposizione all'esecuzione, la liquidazione dei danni arrecati dal creditore precedente per aver questi agito in malafede o con colpa, va chiesta allo stesso giudice dell'esecuzione.

Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 7.11.2015, n. 4656

...omissis..

Dalla scarsa documentazione in atti si evince unicamente che il OzzzzzzS è stato prosciolto dalle accuse mossegli in ordine ai reati di cui agli artt. 491 e 56-640 c.p. per intervenuta amnistia.

A ciò si aggiunga che il presunto danno patrimoniale subito dall'attore non è stato dimostrato, in quanto nell'atto di vendita del bene da parte del Ozzzzzzzzz (risalente al 06/05/03) si dava atto che tale cespite non era più gravato da alcuna formalità pregiudizievole, essendo stata la relativa procedura esecutiva già dichiarata estinta con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Ne consegue che non vi è prova che il prezzo concordato in tale vendita sia stato influenzato dal pignoramento gravante (solo formalmente) sull'immobile. In proposito, non risulta decisivo che il CTU abbia accertato che il valore di mercato del bene, all'epoca della sua alienazione, fosse pari ad euro 19.037,50, in luogo del minore importo di euro 6.400,00 riportato nel contratto di vendita, essendo notorio che il prezzo indicato nei contratti di vendita sia, per ragioni fiscali, sempre inferiore a quello effettivamente corrisposto dall'acquirente.

Le generiche dichiarazioni rese dalla teste zzzzzzz utilizzabili ai fini della decisione, avendo peraltro la stessa confermato la circostanza (dedotta nel capo di prova) della presenza di un fantomatico gravame ipotecario (giudiziale) sul bene in questione, che avrebbe ostacolato l'alienazione dello stesso in pendenza della procedura esecutiva, sebbene, in realtà, per quanto desumibile dagli atti di causa, il cespite fosse gravato solo da un pignoramento immobiliare e non da un'ipoteca giudiziale. Sicché anche quanto dedotto nei capi di prova, secondo cui l'attore non avrebbe potuto conseguire il giusto prezzo "a causa del vincolo ipotecario", non trova alcun riscontro (infatti, nel rogito notarile del 06/05/03 si fa riferimento al solo atto di pignoramento e non a vincoli ipotecari).

A parte quanto finora detto, deve rilevarsi anche l'improponibilità della domanda risarcitoria dell'attore se inquadrata nel disposto del co. 2 dell'art. 96 c.p.c., atteso che il zzzzzzz proponendo opposizione all'esecuzione, avrebbe dovuto richiedere allo stesso giudice dell'esecuzione la liquidazione dei danni arrecatigli dal creditore precedente per aver questi agito in malafede o con colpa (Cass. n. 9152/13), non essendo consentita l'instaurazione di un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine (Cass. n. 1861/00, n. 24538/09).

La domanda dell'attore va, quindi, rigettata.

Considerata la controvertibilità in fatto della questione esaminata e l'esito del giudizio penale nei confronti del convenuto, ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali, dovendo porsi quelle di CTU a carico definitivo dell'attore.

p.q.m.

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da zzz confronti di zzzzz ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede: rigetta la domanda; compensa le spese e pone quelle di CTU a carico definitivo dell'attore.